

ART. 1

I comuni che assumono l'impianto e l'esercizio diretto di servizi pubblici debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

I servizi pubblici possono essere direttamente gestiti dai comuni in economia o mediante aziende speciali in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche.

ART. 2

L'assunzione diretta di pubblici servizi è deliberata dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Tale maggioranza non può comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.

La deliberazione, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:

- a) le opere d'impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;
- b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;
- c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.

Quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, il consiglio comunale nella deliberazione di cui ai commi precedenti deve dichiarare se intende avvalersi di tale diritto.

ART. 3

Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2, devono indicarsi:

- a) l'eventuale onere annuale a carico del comune che non dovrà risultare superiore a quello sostenuto per l'appalto o per i contributi assegnati all'impresa concessionaria;
- b) il personale da assumere, che non deve essere superiore a quello in servizio presso l'impresa appaltatrice o concessionaria alla fine del sesto mese anteriore alla deliberazione di cui sopra sulla base dei libri paga e matricola, salvo i lavoratori stagionali richiesti dal processo produttivo.

Nel caso di imprese appaltatrici o concessionarie che gestiscono più servizi, il numero dei lavoratori da assumere è determinato sulla base del personale effettivamente impiegato nel servizio che viene assunto in gestione dal comune.

Il personale da assumere per il servizio gas non può comunque risultare superiore all'aliquota ammessa dal comitato provinciale prezzi per la determinazione e la revisione delle tariffe.

Al personale assunto in base al presente articolo può essere corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti, pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento e quello spettante in applicazione degli accordi nazionali di categoria propri della forma di assunzione prescelta del servizio.

ART. 4

Nel caso di trasformazione dei servizi in economia in azienda speciale o di accorpamento della gestione in economia in un'azienda già esistente, la deliberazione del comune deve contenere, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2.

- a) la dimostrazione del previsto risultato economico della gestione dell'azienda, confrontato con quello della gestione in economia;
- b) i pareri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell'azienda con riferimento anche ai livelli di servizio previsti;
- c) il capitale di dotazione da conferire all'azienda ed i relativi mezzi di finanziamento;
- d) l'elenco del personale da trasferire all'azienda.

ART. 5

Il comune può deliberare, con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa.

Con lo stesso atto deliberativo è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull'ente gestore del servizio.

ART. 6

Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che deve uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 7

I comuni possono esercitare servizi con diritto di privativa esclusivamente in casi previsti dalla legge.

La deliberazione relativa all'esercizio del predetto diritto, da assumersi con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, deve indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

L'esercizio dell'attività di cui al primo comma non potrà avere inizio prima del decorso di un biennio dalla data di esecutività della deliberazione nel caso in cui tale servizio sia già esercitato da altri.

ART. 82

La deliberazione di revoca dell'assunzione diretta del servizio è assunta dal consiglio comunale con la stessa maggioranza prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

Il consiglio comunale deve nella deliberazione di cui al precedente comma indicare se intende che il servizio sia gestito in concessione, in appalto o in economia.